Casale sul Sile, 20/01/2026

Doc. No. D03368382 B

Oggetto - Subject : CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO-ITA

CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO
(applicabili ad ogni contratto di trasporto tra PM FORMING SRL ed i fornitori di servizi di trasporto)

Art. 1. Premessa.

1.1 Le presenti condizioni generali di contratto sono destinate ad applicarsi ad ogni contratto di trasporto tra PM FORMING SRL (d'ora in poi anche designata: la Committente) ed i vettori terzi, prevalendo comunque su pattuizioni eventualmente diverse contenute nelle condizioni di contratto unilaterali delle imprese vettrici.

1.2 Con la sottoscrizione dei singoli contratti la Committente non assume alcun obbligo di esclusiva verso i Vettori e parimenti non assume alcun impegno in termini di volumi minimi garantiti di traffico.

Art. 2. Certificazione.

2.1 Il Vettore dichiara sotto la propria responsabilità di essere iscritto all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi, come da documentazione che si impegna ad allegare contestualmente alla conclusione del contratto.

2.2 Il Vettore si impegna nei confronti della Committente ad inoltrare, a richiesta di questo, idonea documentazione comprovante la permanenza dell'iscrizione all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori ed a comunicare tempestivamente eventuali limitazioni al trasporto.

Art. 3. Oggetto del contratto.

3.1 La Committente affida **non in esclusiva** al Vettore il servizio di autotrasporto, dai luoghi indicati per il carico ai luoghi di scarico delle merci che gli verranno indicate per iscritto di volta in volta con apposita richiesta o ordine di trasporto.

3.2 Tale documentazione sarà da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente contratto.

3.3 Il Vettore si impegna ad eseguire i trasporti in relazione ai quali il Committente gli farà di volta in volta pervenire richiesta in forma scritta, come indicato al comma precedente.

3.4. Ciascun servizio di autotrasporto verrà sempre eseguito secondo le condizioni e le clausole contenute nel presente contratto e nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto, nonché delle disposizioni concernenti la sicurezza della circolazione stradale.

Art. 4. Richiesta di trasporto.

4.1. I dettagli esecutivi inerenti i singoli trasporti da eseguire verranno specificati di volta in volta per ogni singolo trasporto e verranno indicati nella richiesta scritta di trasporto, da considerarsi come parte integrante e sostanziale del contratto in forma scritta anche ai sensi del D.Lgs. n. 286/05 e del D.Lgs. n. 214/08 e successive modifiche.

4.2. Per ciascun singolo trasporto la Committente farà pervenire al Vettore richiesta scritta di trasporto, con indicazione:

1. delle parti interessate al trasporto;
2. della tipologia di merce da trasportare e relativo packaging;
3. dei luoghi di presa in consegna, carico e scarico della merce stessa;
4. del corrispettivo per lo specifico trasporto richiesto, se in deroga rispetto all'eventuale tariffario;

PM FORMING SRL
Via Valli, 15 - 31032 Casale sul Sile (TV) - Italy - c.f.p.iva IT 02301210270 - cap.soc.i.v. 1.810.400,00€ - cod. S.D.I. 7HE8RN5
Tel. +39 0422 997 512 - www.pmforming.com - info@pmforming.com - amministrazione@pec.pmforming.com

5. di eventuali eccezioni e/o indicazioni relative ai tempi per il carico e lo scarico delle merci trasportate previste all'articolo 7 che segue;

6. di ogni altra istruzione che la Committente intenda eventualmente impartire al Vettore.

Art. 5. Identificazione dei veicoli adibiti al trasporto.

5.1. Il Vettore si assume la responsabilità che tutti i mezzi –propri o altrui- che metterà a disposizione per il trasporto avranno sempre tutti i requisiti tecnici ed amministrativi che li rendano idonei per il trasporto richiesto.

5.2. Il Vettore si impegna alla stipula dei singoli contratti a rilasciare al Committente idonea documentazione (elenco ed autocertificazione) comprovante l'idoneità dei mezzi per il trasporto.

5.3. Qualora la sostituzione di un mezzo sia resa necessaria per comprovati eventi impeditivi imprevisti, i dati identificativi del veicolo utilizzato per il trasporto potranno essere comunicati per iscritto dal Vettore, anche successivamente.

5.4. Con la sottoscrizione dei singoli contratti il Vettore dà atto che la Committente ha verificato che il Vettore sia abilitato e che i veicoli di cui al presente articolo siano idonei all'esecuzione dei trasporti.

Art. 6. Luogo di consegna e di riconsegna delle merci.

6.1. Di regola la Committente si impegna a comunicare al Vettore nella richiesta di trasporto, il luogo di presa in consegna e di riconsegna delle merci ed in tal caso tale comunicazione sarà considerata parte integrante del presente contratto. Peraltro in caso di variazione di tali indicazioni prima dell'inizio del viaggio, tale comunicazione potrà non essere effettuata per iscritto qualora il nuovo luogo indicato sia situato nel territorio della provincia del luogo originario.

6.2. La consegna delle merci a destinazione dovrà essere sempre garantita secondo criteri di professionalità ed il Vettore si impegna in caso di guasti meccanici agli automezzi, a rendere disponibile a propria cura e spesa altri mezzi con caratteristiche tali da garantire la perfetta esecuzione del servizio.

6.3 L'uscita della merce dai luoghi di caricazione (Casale sul Sile, ove non diversamente pattuito) senza che da parte del Vettore siano sollevate contestuali riserve sulla condizione della merce costituirà prova delle buone condizioni della merce in uscita. Analogamente la riconsegna della merce a destino senza contestuali riserve da parte del ricevitore costituirà prova delle buone condizioni della merce riconsegnata.

Art. 7. Tempi di attesa ai fini del carico e dello scarico per trasporti di carichi completi. Franchigia, indennità riconosciuta e decadenze.

In ottemperanza al Decreto Ministeriale attuativo dell'art. 6 bis Dlgs 286/2005, le parti concordano che per l'effettuazione del solo trasporto delle merci a carico completo (e dunque con esclusione dei trasporti di collettame) di cui all'art. 4:

7.1 Il tempo di attesa nel piazzale di Casale sul Sile (oppure - ove previsto un diverso luogo- ai luoghi di carico ai terminal portuali) compreso nel corrispettivo concordato per il trasporto è stabilito nel numero di **4 (quattro) ore**; da tale conteggio sarà escluso come previsto all'art. 3 del suddetto Decreto Ministeriale il tempo per lo svolgimento materiale delle operazioni di carico e l'eventuale tempo di attesa conseguente, nonché tutte le sospensioni delle attività dei terminal dovute a cause sindacali o meteorologiche.

7.2. Per l'effettuazione del trasporto delle merci il tempo di attesa per le operazioni di scarico delle merci presso i magazzini/depositi dei ricevitori – compreso nel corrispettivo concordato per il trasporto – è stabilito **in 3 (tre) ore**; da tale conteggio sarà escluso come previsto all'art. 3 del suddetto Decreto Ministeriale il tempo per lo svolgimento materiale delle operazioni di scarico e l'eventuale tempo di attesa conseguente, nonché tutti i periodi di inattività/interruzione delle attività del deposito del destinatario della merce e/o del mittente, comunicate dal Committente.

7.3. Il Vettore dovrà richiedere a pena di decadenza alla Committente, entro e non oltre quarantotto **(48)** ore dall'evento, l'eventuale indennizzo, fornendo idonea documentazione riguardante il superamento del termine di franchigia; la suddetta documentazione dovrà comprovare l'orario di arrivo sul luogo di carico/scarico e l'orario di inizio delle operazioni. Verificata la documentazione fornita, nel caso in cui sia stato superato il termine temporale previsto come franchigia, il Vettore avrà diritto – in aggiunta al compenso concordato per il trasporto – alla somma di **40,00 €**, come indennizzo per ogni ora di ulteriore fermo del veicolo. Tale somma se riconosciuta verrà fatturata come voce di indennizzo e non sarà in alcun modo riconducibile alla voce corrispettivo per il trasporto.

7.4. La verifica sul calcolo dell'eventuale indennizzo orario sarà effettuata tenendo conto dei documenti emessi dal terminal, ovvero dal ricevitore/mittente (anche tramite un suo delegato che dovrà certificare le ore di arrivo e di attesa del veicolo).

7.5. Il Vettore perde il proprio diritto all'indennizzo: nel caso in cui il superamento del periodo di franchigia avvenga per cause a lui imputabili; qualora non abbia messo a disposizione il veicolo per le operazioni di carico e scarico nei tempi indicati e quando non osservi comunque tutte le indicazioni scritte fornitegli dal Committente circa i tempi e le modalità di dette operazioni.

7.6. L'indennizzo per il superamento del periodo di franchigia contrattualmente previsto sarà a carico della Committente, fermo restando il diritto di rivalsa da parte di quest'ultimo nei confronti dell'effettivo responsabile.

7.7. È in ogni caso fatto salvo quanto previsto sub art. 9 lett o).

PM FORMING SRL
Via Valli, 15 - 31032 Casale sul Sile (TV) - Italy - c.f.p.iva IT 02301210270 - cap.soc.i.v. 1.810.400,00€ - cod. S.D.I. 7HE8RN5
Tel. +39 0422 997 512 - www.pmforming.com - info@pmforming.com - amministrazione@pec.pmforming.com

Art. 8. Obblighi della Committente.

8.1. Ai sensi dell'art. 4- bis del novellato articolo 83 bis del Decreto legge n. 112 del 2008 sino alla data di adozione della delibera del Presidente del Comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi che istituirà apposita sezione di controllo sul portale internet, al fine di garantire l'affidamento del trasporto a Vettori in regola con l'adempimento degli obblighi di legge, il committente verificherà tale regolarità, acquisendo entro la sottoscrizione del presente contratto attestazione rilasciata ai sensi dell'art. 4-sexies art. 83 bis dagli enti previdenziali di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali (allegato n. 4).

8.2. La Committente farà pervenire al Vettore, per ciascun singolo trasporto, una richiesta di trasporto, che formerà sempre parte integrante del presente contratto.

8.3. La Committente si impegna a remunerare il vettore pagando alle scadenze pattuite i noli concordati.

Art. 9. Obblighi del Vettore

9.1. Il Vettore si impegna ad eseguire, le prestazioni oggetto del contratto di trasporto e le altre obbligazioni assunte con la propria organizzazione imprenditoriale.

9.2. In particolare il Vettore dovrà:

a) garantire il costante e pieno rispetto delle norme di comportamento previste dal presente contratto, rispettando sempre le disposizioni del D.Lgs. 30.04.92 n. 285 (c.d. Codice della Strada), ove applicabili, e garantendo di impartire istruzioni ai propri dipendenti e preposti in tal senso;

b) conservare sul veicolo adibito al trasporto copia del presente contratto o dichiarazione attestante l'esistenza di questo, nonché la richiesta di trasporto ricevuta, esibendo tale documentazione alle autorità competenti in caso di richiesta/verifica;

c) conservare sul veicolo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale l'autista presta servizio presso il Vettore stesso e, se il conducente è cittadino extracomunitario, l'attestato del conducente di cui al regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 1° marzo 2002; nonché modulo di controllo delle assenze in modo da poter esibire tale documentazione alle autorità competenti in caso di richiesta/verifica;

d) presentarsi nei luoghi indicati dal Committente per effettuare il carico e/o lo scarico delle merci da trasportare munito di mezzi idonei e di strumenti idonei ad eseguire correttamente il trasporto, negli orari che gli verranno di volta in volta indicati dal la Committente. Di qualsiasi ritardo e/o impedimento deve essere dato tempestivo avviso per iscritto al Committente;

e) controllare le condizioni della merce e verificare la completezza della documentazione relativa al carico annotando eventuali riserve e dovrà verificare la completezza della documentazione relativa al carico; eventuali riserve dovranno essere annotate in forma scritta. Resta inteso che in mancanza di specifiche riserve, la merce sarà presunta integra al momento del carico e sarà onere del vettore dare la dimostrazione del contrario.

f) eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto con la massima diligenza e cura, garantendo il rispetto dei termini di servizio consuetudinari per ciascuna singola tratta, ovvero i diversi termini di resa concordati di volta in volta con il Committente, sempre e comunque nel più assoluto rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza stradale. In particolare nell'esecuzione di tutti i trasporti affidati ed oggetto del presente contratto, il Vettore, Sub-Vettore e l'eventuale Terzo Vettore autorizzato, nell'ipotesi di cui all'art. 1700 c.c., dovranno attenersi scrupolosamente, alle disposizioni del Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285) e successive modifiche ed in particolare nel rispetto degli articoli: 61 (sagoma limite), 62 (massa limite), 142 (limiti di velocità), 164 (sistemazione del carico sui veicoli), 167 (superamento della massa indicata sulla carta di circolazione), 174 (tempi di guida e di riposo).

g) utilizzare mezzi adeguati per capacità e portata, in piena efficienza nelle parti meccaniche e strutturali e con pneumatici omologati ed in buono stato d'uso. Sui mezzi impiegati dovrà essere istallato apparecchio antifurto di comprovata efficienza ed idonei a garantire elevati coefficienti di sicurezza. In mancanza di dispositivo antifurto, i mezzi dovranno essere ricoverati in autorimesse chiuse a chiave o in aree protette o sotto sorveglianza ininterrotta;

h) garantire la costante custodia delle merci trasportate. Nel corso di ogni sosta ed indipendentemente dalla durata della stessa, l'autista è tenuto ad inserire sempre l'antifurto. In caso di furto del mezzo il Vettore è tenuto a segnalare immediatamente l'evento all'Autorità di Polizia ed alla Committente;

i) mantenere il più stretto riserbo su ogni informazione riguardante l'attività della Committente di cui dovesse venire a conoscenza durante lo svolgimento del servizio;

l) fornire ai sensi dell'art. 4 sexies dell'art. 83 bis D.L. 112/2008 alla sottoscrizione del contratto - in modo da farne parte integrante a tutti gli effetti di legge -attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali;

m) in caso di autorizzazione scritta all'utilizzo di sub-vettori, farsi rilasciare da questi idonea documentazione che garantisca l'abilitazione al trasporto per conto terzi, la regolare posizione con gli enti previdenziali (con validità almeno trimestrale) ed idonea copertura assicurativa che copra gli stessi rischi garantiti dal Vettore alla Committente, nonché a sottoscrivere idonei contratti scritti così come espressamente previsto al successivo articolo 12;

n) verificare attraverso ogni più opportuna misura che gli eventuali sub-vettori autorizzati non affidino a loro volta l'esecuzione dei trasporti a sub-subvettori in violazione del divieto di cui all'art. 6-ter della Legge di Stabilità 190/14.

PM FORMING SRL
Via Valli, 15 - 31032 Casale sul Sile (TV) - Italy - c.f.p.iva IT 02301210270 - cap.soc.i.v. 1.810.400,00€ - cod. S.D.I. 7HE8RN5
Tel. +39 0422 997 512 - www.pmforming.com - info@pmforming.com - amministrazione@pec.pmforming.com

o) vista la eventuale necessità di mezzi speciali di sollevamento ai fini della caricazione/scaricazione della merce, mezzi di cui PM FORMING SRL è sprovvista, è obbligo del vettore informare la Committente con adeguato anticipo della necessità di noleggiare tali mezzi o comunque procurarne la disponibilità. In difetto di adeguato avviso anticipato il Vettore perderà il diritto all'indennizzo dei tempi di attesa previsti dall'art.7 delle presenti condizioni contrattuali.

9.3. L'inadempimento da parte del Vettore di anche uno solo degli obblighi sopra specificati, potrà costituire causa di risoluzione del contratto, come previsto al successivo articolo 12.

Art. 10. Responsabilità del vettore

10.1. Il Vettore è responsabile, oltre che nei casi regolati dalla legge:

a) per la perdita e/o avaria delle merci trasportate dal momento in cui il mezzo è stato caricato sino al momento della consegna a destino. Conseguentemente il Vettore si impegna a manlevare la Committente da ogni responsabilità per danno anche indiretto derivante dalla perdita o avaria delle merci per cause a lui imputabili;

b) per i danni che dovesse provocare a causa di ritardi nella consegna delle merci trasportate e si impegna a manlevare la Committente da ogni responsabilità per danno anche indiretto derivante da ritardo dovuto a cause a lui imputabili;

c) del rispetto di ogni norma assicurativa, previdenziale ed antinfortunistica relativamente alla propria attività e, conseguentemente, terrà indenne la Committente da ogni responsabilità relativa a tali norme.

10.2. In ogni caso il Vettore si impegna a manlevare la Committente ed il proprietario della merce in relazione a qualsiasi pretesa e/o azione legale intentata da terzi nei suoi confronti e correlata all'esecuzione del presente contratto, ivi comprese le azioni eventualmente intentate dai propri dipendenti e/o da Sub-Vettori. Il Vettore autorizza la Committente a compensare integralmente gli importi ad esso spettanti a titolo di corrispettivo per i trasporti già effettuati, con quanto previsto a titolo di risarcimento dei danni per proprie responsabilità.

Art. 11. Obbligo assicurativo

11.1. Il Vettore si impegna a stipulare con primaria compagnia di assicurazione una o se del caso più polizze con massimali adeguati, capiente rispetto ad ogni sua responsabilità e che copra tutti i danni e/o le avarie subiti dalla merce trasportata (compresi i danni e le avarie causati con dolo e colpa grave), nonché a copertura della responsabilità civile verso terzi.

11.2. Il Vettore si impegna a fornire a richiesta della Committente copia della polizza di assicurazione stipulata ai sensi del presente articolo, nonché - a richiesta - copia delle relative quietanze di pagamento.

Art. 12. Clausola risolutiva espressa.

12.1. I contratti conclusi con PM FORMING SRL si risolveranno nel caso in cui dovesse verificarsi anche uno solo degli inadempimenti previsti ai precedenti articoli 9, 10 e 11 e nei seguenti ulteriori casi:

a) perdita da parte del Vettore dei requisiti di legge per l'esecuzione dei trasporti;

b) assoggettamento di una delle parti a procedura fallimentare o ad una qualsiasi altra procedura concorsuale;

c) svolgimento di trasporti rientranti nell'ambito del presente contratto in sub-trasporto da parte di Vettori non autorizzati dalla Committente o esecuzione di trasporti da parte di terzi vettori in violazione del divieto di cui all'art. 6-*ter* della Legge di Stabilità 190/2014.

Art. 13. Disposizioni sul personale del Vettore.

13.1. Il Vettore garantisce espressamente che, per lo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, si avvarrà di personale qualificato, al quale verrà assicurato un trattamento economico e normativo conforme alle vigenti disposizioni di legge e/o di contratto collettivo in materia di diritto del lavoro e della previdenza sociale (a titolo esemplificativo, le norme in materia retributiva, contributiva previdenziale, assicurativa, igienico–sanitaria ed infortunistica).

13.2. Il Vettore garantisce il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lavoro nei riguardi dei propri dipendenti. In ogni caso, le relative responsabilità derivanti da inosservanza delle relative normative, sia civili che penali, rimarranno sempre a totale carico del Vettore.

13.3. Il Vettore si impegna a consegnare alla Committente attestazione rilasciata dagli enti previdenziali di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che è in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, e si impegna a fornire un aggiornamento trimestrale di tale certificazione.

13.4. Il Vettore si impegna altresì a manlevare la Committente ed il proprietario della merce da qualsiasi pretesa e/o istanza del proprio personale, assumendo la responsabilità e tutti gli oneri relativi ed esonerando espressamente la Committente ed il proprietario della merce da qualsiasi pretesa e/o richiesta economica che possa essere avanzata nei confronti di quest'ultimo per qualsiasi titolo, ragione o causale (anche a titolo di risarcimento del danno) comunque dipendente o relativa al personale (e così a titolo esemplificativo e non esaustivo: restituzioni, differenze retributive, accantonamenti del Tfr, versamenti contributivi e previdenziali, infortuni sul lavoro).

PM FORMING SRL
Via Valli, 15 - 31032 Casale sul Sile (TV) - Italy - c.f.p.iva IT 02301210270 - cap.soc.i.v. 1.810.400,00€ - cod. S.D.I. 7HE8RN5
Tel. +39 0422 997 512 - www.pmforming.com - info@pmforming.com - amministrazione@pec.pmforming.com

13.5. Il Vettore si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi e norme in tema di sicurezza ed igiene sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 626/1994, D.Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni, fornendo al proprio personale le dotazioni ed i dispositivi antinfortunistici idonei ed appropriati al tipo di attività oggetto del presente contratto e verificando, per il tramite dei propri responsabili preposti, la sistematica e corretta applicazione delle norme impartite nonché l'utilizzo delle dotazioni fornite. A tal proposito il Vettore dichiara di utilizzare risorse, mezzi e personale adeguatamente organizzati al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati a svolgere l'opera richiesta;

13.6. Il Vettore si impegna a esigere dai propri dipendenti un contegno corretto durante il servizio ed in particolare far rispettare le prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale dettate dal vigente Codice della Strada o da altre disposizioni di legge, dando allo stesso adeguate e precise istruzioni al riguardo.

Art. 14. Disciplina del sub-trasporto

14.1. In parziale deroga all'art. 9, SOLO con la preventiva autorizzazione scritta della Committente il Vettore potrà affidare a Sub-Vettori l'esecuzione delle operazioni di trasporto e delle prestazioni cui si è obbligato**.**

14.2. Il Vettore si impegna in tal caso:

a) a stipulare con i sub-vettori autorizzati contratti scritti che contengano tutti gli elementi essenziali individuati dal D.Lgs. n. 286/2005 e successive modifiche, ove applicabili;

b) a verificare ed acquisire dai sub-vettori l'attestazione di abilitazione all'autotrasporto di cose per conto terzi, ed idonea attestazione circa il fatto che i veicoli messi a disposizione dai sub–vettori siano idonei all'esecuzione dei trasporti affidati.

c) a garantire la Committente che il sub-trasporto sia sempre eseguito da subvettori in regola con gli obblighi previdenziali assicurativi e retributivi di legge; a tal fine il Vettore si obbliga a verificare tale regolarità, acquisendo sempre dai subvettori attestazioni rilasciate ai sensi dell'art. 4-sexies art. 83 bis dagli enti previdenziali, dalla quali risulti che i subvettori siano in regola (DURC).

14.3. Il Vettore dovrà altresì sempre garantire alla Committente che i sub-vettori siano provvisti di coperture assicurative quali quelle di cui all'art.11 del presente contratto che si obbliga a verificare attentamente, facendosi rilasciare idonea documentazione. Tutti i sub-vettori autorizzati dovranno sempre e comunque attenersi scrupolosamente alle disposizioni del Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche).

14.4. Il Vettore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da qualunque danno e/o richiesta risarcitoria che a qualunque titolo possa derivare dall'operato dei propri sub-vettori.

14.5. La manleva deve ritenersi estesa anche ad eventuali maggiori compensi richiesti a qualunque titolo dai sub-vettori e/o da somme per compensi già regolarmente corrisposte dalla Committente al Vettore contrattuale e/o da richieste dei dipendenti dei sub– vettori.

14.6. Il Vettore assume a favore della Committente espressa garanzia che l'eventuale sub-vettore autorizzato in base alla presenta clausola ed ai sensi del comma 3. dell'articolo 6 ter del D.lgs 286/2005 NON AFFIDI ad altro ulteriore vettore lo svolgimento del trasporto.

Art. 15. Corrispettivo del trasporto e fatturazione.

15.1. Il Vettore dichiara ed accetta espressamente che per i volumi di traffico forniti dalla Committente e per il numero di mezzi messi a disposizione in relazione alla propria organizzazione, i corrispettivi per i trasporti saranno esclusivamente quelli da concordarsi una tantum sotto forma di tariffario generale, che verra' allegato ai singoli contratti e che comunque ne costituirà parte integrante; tali corrispettivi costituiranno il prezzo per il servizio di trasporto fornito dal Vettore, effettuato dal luogo di inizio del trasporto fino al luogo di consegna, nonché di ogni altra prestazione dovuta, ad esclusione di ogni maggiorazione o richiesta o pretesa ulteriore aggiuntiva a qualunque titolo.

15.2. Se non diversamente precisato, tali corrispettivi comprendono qualsiasi onere necessario all'esecuzione del trasporto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: carburante, pedaggi, equipaggiamento del veicolo, dotazioni particolari per la protezione del personale viaggiante, ecc.)..

15.3. Eventuali soste al carico e/o allo scarico della merce / contenitore trasportata, oltre le franchigie eventualmente comprese nel corrispettivo di cui ai tariffari da concordarsi, saranno corrisposte come indennizzo e solo nei termini e nei limiti già concordati fra le parti ai sensi dell'art. 8 ed in ogni caso, solo dietro verifica di comprovata ed accettata idonea documentazione.

15.4. Le parti si danno vicendevolmente atto che, ai sensi del comma 5 dell'art. 83 bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, il corrispettivo concordato per il trasporto verrà adeguato sulla base delle variazioni intervenute sul prezzo del gasolio da autotrazione che superino del 2 % il valore preso di riferimento alla data di sottoscrizione del presente contratto; tale adeguamento - che verrà effettuato anche in relazione alle variazioni delle tariffe autostradali italiane - dovrà essere richiesto dietro esplicita comunicazione scritta del Vettore.

15.5. Per le tipologie di trasporti eventualmente non previste negli accordi tariffari da concludersi con i Vettori, e/o nel caso di trasporti eccezionali, i corrispettivi dovranno essere preventivamente concordati per iscritto e verranno comunicati insieme alla richiesta di trasporto – che sarà sempre parte integrante del presente contratto – ed accettati dal Vettore, restando ben inteso che anche per tali trasporti si applicheranno sempre ed integralmente tutte le condizioni generali previste dal presente contratto.

15.6. L'emissione della fattura seguirà l'esecuzione del trasporto come per legge, il corrispettivo dovuto al Vettore sarà saldato dopo accettazione della documentazione fiscali e sarà saldato entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di emissione della fattura.

PM FORMING SRL
Via Valli, 15 - 31032 Casale sul Sile (TV) - Italy - c.f.p.iva IT 02301210270 - cap.soc.i.v. 1.810.400,00€ - cod. S.D.I. 7HE8RN5
Tel. +39 0422 997 512 - www.pmforming.com - info@pmforming.com - amministrazione@pec.pmforming.com

15.7. A pena di decadenza il Vettore dovrà chiedere eventuali differenze di compensi che ritenga dovute a qualsiasi titolo, nessuno escluso, inoltrando raccomandata A/R nel termine perentorio di 180 (centottanta) giorni dalla data di emissione fattura.

Art. 16. Divieto di cessione del contratto.

16.1. I contratti conclusi con PM FORMING SRL si intendono stipulati *"intuitu personae"* e non possono essere ceduti nè in tutto nè in parte, senza preventivo consenso scritto della parte ceduta.

16.2. Qualora i contrati venissero ceduti da una parte senza il consenso scritto dell'altra parte, questo deve intendersi risolto di diritto a norma dell'art. 1456 cod. civ.

Art. 17. Riservatezza

17.1. Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere, e a far si che i propri rappresentanti, dipendenti e consulenti mantengano, la piena riservatezza sulle pattuizioni e le modalità di esecuzione dei contratti, nonché su qualunque informazione e documentazione di carattere riservato relativo all'altra parte di cui ciascuna parte sia venuta a conoscenza nell'ambito della negoziazione ed esecuzione dei contratti, fatto salvo per quanto dovesse essere comunicato alle Pubbliche Autorità ai sensi delle norme eventualmente applicabili.

Art. 18. Efficacia e durata dei contratti-quadro.

I contratti-quadro per prestazioni plurime eventualmente stipulati tra PM FORMING SRL e i Vettori saranno efficaci per dodici (12) mesi a decorrere dalla DATA CERTA della stipula (come disciplinata all'art. 21) e NON saranno tacitamente rinnovati alla scadenza naturale.

Art. 19. Patti modificativi

19.1. Ogni accordo modificativo dei contratti conclusi con PM FORMING SRL dovrà essere concluso in forma scritta, a pena di invalidità ai sensi dell'art. 1352 cod. civ.

19.2. Le modifiche agli eventuali allegati contrattuali (a titolo esemplificativo: un tariffario generali) potranno essere concordate per iscritto durante la vigenza del contratto, mediante comunicazione scritta a mezzo inoltro lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata con termine di accettazione di 15 giorni.

19.3. Nel caso in cui il ricevente la missiva, intenda accettare la modifica proposta, dovrà semplicemente darne comunicazione scritta per accettazione; nel caso in cui invece non intendesse accettare tali modifiche, dovrà darne comunicazione nel termine di 15 giorni dalla ricezione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata, invitando la parte richiedente ad un incontro per concordare le modifiche agli allegati. Nel caso in cui dopo tale incontro non fosse possibile addivenire ad un accordo, il rapporto contrattuale si considererà concordemente risolto, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione.

19.4. Nel caso in cui il ricevente la comunicazione scritta di modifica degli allegati, non risponda per iscritto con le modalità di cui sopra e nei termini indicati, le modifiche agli allegati si intenderanno da lui accettate.

Art. 20. Disciplina applicabile.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni generali si rinvia alle disposizioni di legge applicabili, ed in particolare agli art. 1678 e seguenti del Codice Civile, alla Legge 1 marzo 2005, n. 32 e al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286, 10 nonché dalla Legge 6 agosto 2008 nr.133 e successive ulteriori integrazioni e modifiche tra cui la recente Legge 190 del 23 dicembre 2014.

Art. 21. Data certa.

PM FORMING SRL ed i Vettori attribuiranno ai singoli contratti da stipulare la data certa mediante affrancatura e timbro datario dell'Ufficio Postale o tramite data della email PEC

Art. 22. Negoziazione assistita.

22.1. Le parti coopereranno in buona fede e con lealtà per tentare di risolvere in via stragiudiziale qualsiasi controversia dovesse tra loro insorgere e concernente i contratti – comprese quelle relative all'interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione degli stessi – e parteciperanno alla procedura di negoziazione assistita di cui al capo II del Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162, concordando tramite l'assistenza dei propri legali incaricati, le modalità di svolgimento.

22.2. Le parti terranno in ogni caso un primo incontro per tentare di risolvere in via stragiudiziale ogni controversia insorta presso la sede legale del Committente – in Casale sul Sile, Via Valli 15, 31032.

PM FORMING SRL
Via Valli, 15 - 31032 Casale sul Sile (TV) - Italy - c.f.p.iva IT 02301210270 - cap.soc.i.v. 1.810.400,00€ - cod. S.D.I. 7HE8RN5
Tel. +39 0422 997 512 - www.pmforming.com - info@pmforming.com - amministrazione@pec.pmforming.com

Art. 23. Clausola Compromissoria

Qualora non si giunga ad un accordo attraverso la procedura di negoziazione assistita di cui all'art. 20 del presente contratto, le parti devolveranno comunque tutte le controversie derivanti dall'interpretazione, esecuzione, risoluzione e validità dei contratti alla decisione di un arbitro unico da nominarsi in conformità alle regole di procedura previste dallo Statuto e dal Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza.

L'arbitro Unico nominato deciderà ritualmente e secondo diritto.

Art. 24. Clausola risolutiva ex D.lgs.231/01

Il vettore è ritenuto essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello Organizzativo di Gestione e Controllo della Committente pubblicate nel sito web aziendale ivi compreso il Documento di Valutazione dei Rischi a disposizione presso la sede operativa della Committente. Si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico, con il Modello e con il Documento di Valutazione dei Rischi, per le parti applicabili, e comunque si impegna a mantenere una condotta tale da non esporre la Società al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo e dalle norme da esso richiamate anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'inosservanza di tale impegno costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà la Committente a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni.

Art. 25. Facoltà di recesso.

Le parti avranno comunque la facoltà di recedere dai contratti anche prima della loro naturale scadenza, dandone immediata comunicazione all'altra e formalizzando poi il recesso a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) che dovrà essere consegnata con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alla data in cui si intende che il recesso divenga produttivo di effetti.

Art. 26. Comunicazioni contrattuali

La committente elegge ai fini di ogni eventuale comunicazione contrattuale la propria sede di Casale sul Sile quale recapito e domicilio.

PM FORMING SRL
Via Valli, 15 - 31032 Casale sul Sile (TV) - Italy - c.f.p.iva IT 02301210270 - cap.soc.i.v. 1.810.400,00€ - cod. S.D.I. 7HE8RN5
Tel. +39 0422 997 512 - www.pmforming.com - info@pmforming.com - amministrazione@pec.pmforming.com